

**DECRETO SINDACALE N. 42**

OGGETTO: Modifica assegnazione servizi all'ing. Marco Zanet.

IL SINDACO

Premesso che:

- che con decreto n. 16 del 21.06.2013 sono state attribuite le funzioni di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'ing. Marco Zanet, per il periodo di un anno, con decorrenza 22.06.2013 relativamente ai seguenti servizi:
 - *Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione civile*
 - *Manutenzioni, Patrimonio, Servizi Cimiteriali*
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 29.10.2013, esecutiva a sensi di legge, sono stati approvati i nuovi schemi di convenzioni attuative mediante ufficio unico, con decorrenza dalla data di stipula delle stesse;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 05.12.2013, esecutiva a sensi di legge, si è preso atto del verbale n. 56 del 07.11.2013 della conferenza dei Sindaci, dal quale emerge la volontà di attivare le nuove convenzioni con decorrenza 31.12.2013;
- tra le medesime risultano anche quelle relative alla gestione unificata tra i comuni di Azzano Decimo e Chions dei servizi relativi ai Lavori Pubblici, alla Protezione Civile e all' Ambiente;

Considerato che è stata espletata presso il Comune di Pasiano di Pordenone, Comune capofila del servizio del personale, la selezione per il conferimento dell'incarico di responsabile del relativo servizio;

Visto che a seguito di tale selezione il Sindaco ha ritenuto di individuare quale responsabile del servizio in gestione unificata l'ing. Marco Zanet;

Considerato che la nuova forma di gestione dei servizi - *Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione civile* si pone in continuità strutturale e organizzativa con la gestione dei servizi attualmente gestiti;

Considerata pertanto la necessità di apportare le conseguenti modifiche al proprio decreto n. 16 del 21.06.2013, togliendo all'ing. Marco Zanet la responsabilità dei servizi *Manutenzioni, Patrimonio, Servizi Cimiteriali* del Comune di Azzano Decimo;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione giuntale n. 232 del 5.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 per le parti non espressamente richiamate;

Visto lo Statuto Comunale;



DECRETA

1. di modificare il proprio decreto n. 16 del 21.06.2013, relativo all'assegnazione all'ing. Marco Zanet delle funzioni di responsabile di P.O., togliendo al medesimo la responsabilità dei servizi *Manutenzioni, Patrimonio, Servizi Cimiteriali* del Comune di Azzano Decimo e confermando la responsabilità dei rimanenti servizi già assegnati, ma gestiti in forma unificata tra il comune di Azzano Decimo e il comune di Chions, con decorrenza 31.12.2013;
2. di dare atto che allo stesso spetta una retribuzione di posizione e di risultato da determinarsi secondo i criteri vigenti presso l'ente di appartenenza.

Azzano Decimo, 30.12.2013

IL SINDACO

dott. ing. Marco Putto



Per accettazione

ing. Marco Zanet

Comune di Azzano Decimo IL SINDACO

All'Amministrazione Comunale

di AZZANO DECIMO

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni)

Il/La sottoscritto/a Marco Zanet in qualità di Responsabile dei servizi Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile, Manutenzioni, Patrimonio, Servizi Cimiteriali, giusto provvedimento n. 16 in data 21.06.2013 del Sindaco del Comune di Azzano Decimo,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/ 2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconferibilità, in fase di prima attuazione:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);

di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privati regolati o finanziati dal Comune (art. 4, comma 1 D.Lgs. 39/2013);

di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune (art. 4, comma 1 D.Lgs. 39/2013);

di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, in regione Friuli Venezia Giulia (art. 7, comma 2 D.Lgs. 39/2013) *(salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)*

di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione Lombardia, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 39/2013, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.Lgs. 39/2013) *(salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)*

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.Lgs.39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs.39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 1 del D.Lgs.39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 3 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

OPPURE

che sussistono le seguenti cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.Lgs.39/2013 :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali :

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Azzano Decimo, 19 luglio 2013

Il/La dichiarante
